

Viterbo li 18 settembre 2026

Prot. n. 108

Oggetto: Cruscotto Fondi Sanitari integrativi - Modalità e tempi trasmissione dati 2026-2028

Alle cooperative aderenti alla Confcooperative Lazio Nord
LORO INDIRIZZI

Gentilissimi,

Si informa che è stato pubblicato **in GU** (Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026) il decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2026 recante “*Disciplina delle modalità e dei tempi di trasmissione dei dati nel Cruscotto fondi sanitari integrativi, per gli anni 2026, 2027 e 2028*”. [link al sito](#)

Il decreto in commento interviene sul precedente decreto ministeriale del 30 settembre 2022 con cui è stato istituito il “Cruscotto” per il monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari integrativi del SSN nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali (si vedano, a riguardo, le circolari della Federazione 8 febbraio 2023, Prot. 559; 6 maggio 2026, Prot. 1376).

In particolare il provvedimento novella l’articolo 4 del DM 30 settembre 2022 e aggiunge gli articoli 5, 6 e 7.

Nella sua versione del 2022 l’articolo 4 poneva le basi per l’avvio del monitoraggio: obbligo esclusivo di trasmissione telematica dei dati aggregati tramite il cruscotto sulla piattaforma NSIS; invio degli stessi entro il 31 luglio di ogni anno, contestualmente alla richiesta di iscrizione o rinnovo all’Anagrafe dei Fondi; previsione di una sperimentazione di due annisolo al termine della quale l’invio dei dati sarebbe diventato condizione necessaria per l’iscrizione all’Anagrafe.

Il nuovo articolo 4, di fatto, sancisce la fine della fase sperimentale, ribadendo che la trasmissione dei dati individuati all’articolo 3 del DM 30 settembre 2022 deve essere effettuata contemporaneamente alla richiesta di iscrizione (o rinnovo) all’Anagrafe dei fondi e, fatto salvo per l’anno 2026, dal 2027 tale attività sarà condizione per l’iscrizione all’Anagrafe stessa.

Conseguentemente gli articoli 5, 6 e 7, disciplinano in modo progressivo l’operatività del Cruscotto per il triennio 2026–2028.

- Per l’anno 2026 (art. 5), i dati (relativi all’anno fiscale 2025) sono trasmessi esclusivamente mediante il Cruscotto di monitoraggio disponibile sulla piattaforma NSIS. Trattandosi di un periodo di prima applicazione, il termine è fissato al 31 dicembre 2026 e la mancata o parziale trasmissione non comporta l’applicazione di sanzioni né produce effetti sul rilascio dell’attestato di iscrizione all’Anagrafe.

- Per l’anno 2027 (articolo 6) la trasmissione dei dati (riferiti all’anno fiscale 2026) diventa obbligatoria e deve essere effettuata perentoriamente entro il 31 luglio. La trasmissione per l’anno 2027 e successivi deve avvenire esclusivamente tramite il

Cruscotto e il Sistema Informativo Anagrafe Fondi Sanitari (SIAF) e non saranno ammessi invii tramite PEC o altri canali (anche se rispettosi delle tempistiche).

Ciò dovrà avvenire secondo un doppio binario contabile per lo stesso tipo di dato (le risorse per prestazioni), a seconda del sistema di destinazione:

- nel SIAF le risorse delle prestazioni erogate ai propri aderenti secondo il criterio di competenza, in altre parole le prestazioni maturate indipendentemente da quando esse siano state liquidate/pagate;
- nel Cruscotto le risorse effettivamente erogate (anno di liquidazione) secondo il criterio di cassa, cioè le risorse vengono attribuite all'anno in cui la prestazione è stata effettivamente liquidata (pagata), indipendentemente da quando è stata maturata.

Il doppio binario risponde a due diverse esigenze di monitoraggio: Il criterio di competenza nel SIAF ha lo scopo di mantenere la funzione di vigilanza tradizionale attribuita all'Anagrafe (collegata anche alla verifica delle soglie delle risorse vincolate); il criterio di cassa nel Cruscotto, invece, è funzionale al monitoraggio effettivo delle prestazioni erogate e dei costi effettivamente sostenuti.

A tal riguardo si esplicita che i dati inseriti nel Cruscotto, nel 2027 e per gli anni successivi, non concorrono al raggiungimento delle soglie di risorse vincolate previste dall'articolo 3 comma 4 lett. c del DM 27 ottobre 2009. In sintesi l'obbligo del 20% di destinazione delle risorse continuerà ad essere calcolato sui flussi di competenza (SIAF).

Viene inoltre specificato che nel Cruscotto, fatto salvo quanto già previsto nel SIAF, non devono essere inserite somme relative a indennità di ricovero, diarie, rendite, accantonamenti o premi assicurativi (anche relative ad LTC) in quanto non considerate "prestazioni erogate" in senso tecnico.

Sul piano sanzionatori è esplicitato che, unicamente per l'anno 2027, eventuali errori di imputazione di natura formale non comporteranno sanzioni e rilevati a fini dell'attestazione di iscrizione all'Anagrafe.

In questo quadro di applicazione progressiva, ai fini del rilascio dell'attestato 2027 (relativo all'anno fiscale 2026), i Fondi che non dispongono del dettaglio analitico per alcune categorie di prestazioni potranno adottare modalità di rendicontazione cumulative.

In particolare, per le risorse relative ai ticket, che ordinariamente dovrebbero essere imputate per singole prestazioni erogate in termini di macrocategoria così come articolate nel Cruscotto, sarà possibile indicare il valore complessivo dei ticket in un'apposita macrocategoria cumulativa.

Analoga modalità è prevista per le prestazioni odontoiatriche: qualora il Fondo non sia in grado di fornire il dettaglio delle singole prestazioni erogate, potrà rendicontarne il valore complessivo all'interno di una specifica macrocategoria cumulativa, sempre ai fini del rilascio dell'attestato 2027.

- Per l'anno 2028 (articolo 7) tutti i dati dovranno essere trasmessi nella loro completezza così come richiesti dal Cruscotto, compresi quelli relativi alla compartecipazione alla spesa e alle prestazioni odontoiatriche, che dovranno essere imputati rispettivamente per singole prestazioni erogate in termini di macrocategoria (ticket), distinte per livello di appartenenza e tipologia di prestazione (odontoiatria).

La messa a regime del Cruscotto nel periodo 2026-2028 sarà supportata dalle specifiche tecniche pubblicate dal Ministero sul proprio portale, le quali sono finalizzate all'attuazione operativa del decreto senza modificarne il contenuto normativo.

Resta poi attivo il servizio "Dillo all'Anagrafe", tramite cui l'Anagrafe medesima fornisce indicazioni di accompagnamento per favorire l'uniformità dei dati, utile soprattutto nella fase 2027 dove tolleranze cumulative e criterio di prevalenza statistica lasciano margini interpretativi.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Bruna Rossini)

